

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1971

relativa al Comitato consultivo dei grassi

(71/90/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, con decisione della Commissione del 9 giugno 1967 ⁽¹⁾, la Commissione ha istituito un Comitato consultivo dei grassi ;

considerando che l'esperienza ha messo in luce la necessità di riorganizzare il detto Comitato segnatamente per quanto concerne la sua composizione e il funzionamento,

DECIDE :

Articolo 1

1. È costituito presso la Commissione un Comitato consultivo dei grassi, qui di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto dalle due seguenti sezioni specializzate costituite da membri del Comitato :

- sezione « Olive e prodotti derivati »,
- sezione « Semi e frutti oleosi e prodotti derivati ».

3. In seno al Comitato sono rappresentate le seguenti categorie economiche : produttori agricoli, cooperative agricole, industrie interessate, commercianti di prodotti agricoli ed alimentari, lavoratori del settore agricolo e delle industrie interessate, consumatori.

Articolo 2

1. Il Comitato e ciascuna delle sezioni specializzate possono essere consultati dalla Commissione su

tutti i problemi inerenti all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e in particolare sulle misure adottate dalla Commissione nel quadro di tali regolamenti.

2. Il presidente del Comitato può far presente alla Commissione, segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, l'opportunità di consultare il Comitato o le sezioni specializzate, sulle questioni che rientrino nella loro competenza e in merito alle quali il loro parere non sia stato richiesto.

Articolo 3

1. Il Comitato comprende quarantadue membri.

2. I seggi sono attribuiti come segue :

a) sezione « Olive e prodotti derivati »,

- cinque ai produttori di olive e di olio d'oliva,
- tre alle cooperative di olio d'oliva,
- due alle industrie produttrici di olio d'oliva,
- uno ai commercianti di olio d'oliva,
- tre ai lavoratori agricoli e del settore alimentare,
- uno ai consumatori.

b) sezione « Semi e frutti oleosi e prodotti derivati »,

- nove ai produttori di semi oleosi,
- quattro alle cooperative di semi oleosi,
- otto alle industrie agricole ed alimentari ed altre industrie di cui :

⁽¹⁾ GU n. 119 del 20. 6. 1967, pag. 2343/67.

- tre alle industrie produttrici di oli diversi dall'olio d'oliva,
- due alle industrie della margarina,
- uno alle industrie utilizzatrici di oli alimentari,
- uno alle industrie utilizzatrici di oli ad uso tecnico,
- uno alle industrie utilizzatrici di pannelli,
- due ai commercianti di semi oleosi,
- due ai lavoratori agricoli e del settore alimentare,
- due ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali o delle organizzazioni dei consumatori più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1, paragrafo 3, costituite al livello della Comunità e le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi. Per ogni seggio, le predette organizzazioni propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri del Comitato restano in carica per tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio i membri del Comitato restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero al rinnovo del loro mandato.

In caso di decesso di un membro del Comitato, di dimissioni volontarie o di cessazione di appartenenza all'organizzazione da esso rappresentata, si provvede alla sua sostituzione per la rimanente durata del mandato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. L'elenco dei membri e l'indicazione della loro appartenenza ad una delle sezioni specializzate è pubblicato a titolo informativo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Il Comitato elegge, per la durata di tre anni, un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti.

La presidenza di ciascuna delle sezioni specializzate spetta al presidente del Comitato. Un vicepresidente è eletto in ciascuna di esse.

Con la stessa maggioranza, il Comitato può chiamare a far parte dell'ufficio di presidenza altri membri. In tal caso l'ufficio comprenderà, oltre al presidente, non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate in seno al Comitato.

L'ufficio di presidenza prepara e organizza i lavori del Comitato.

Articolo 6

Su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente può invitare un delegato dell'organismo centrale cui fa capo la categoria ad assistere alle riunioni del Comitato o delle sezioni specializzate. Alle stesse condizioni, il presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato e delle sezioni specializzate, in qualità di esperto, chiunque abbia competenza specifica riguardo ad una delle questioni iscritte all'ordine del giorno; gli esperti partecipano alle deliberazioni limitatamente alla questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 7

Il Comitato e le sue sezioni specializzate possono formare dei gruppi di lavoro.

Articolo 8

1. Il Comitato e le sezioni specializzate si riuniscono presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato, delle sezioni specializzate, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione esercitano le funzioni di segreteria del Comitato, delle sezioni specializzate, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

Le deliberazioni del Comitato e delle sezioni specializzate vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel richiedere il parere del Comitato o delle sezioni specializzate, la Commissione può fissare il termine entro cui il parere deve essere espresso. Delle prese di posizione delle singole categorie economiche rappresentate è dato atto in un resoconto trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia stato adottato all'unanimità dal Comitato o da una delle sezioni specializzate, vengono redatte delle conclusioni comuni che sono allegate al resoconto.

I risultati delle deliberazioni sono comunicati dalla Commissione al Consiglio o al Comitato di gestione, su richiesta di questi ultimi.

Articolo 10

Fermo restando il disposto dell'articolo 214 del trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nel quadro dei lavori del Comitato stesso o delle sezioni specializzate, qualora la Commissione informi il Comitato o le sezioni specializzate che il parere richiesto riguarda una materia di carattere riservato.

In questo caso, alle riunioni assistono soltanto i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

La presente decisione potrà essere modificata dalla Commissione alla luce dell'esperienza.

Articolo 12

La decisione della Commissione del 9 giugno 1967 relativa all'istituzione di un Comitato consultivo dei grassi è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI